

RETRIBUZIONE DI RISULTATO

Le assenze per ferie incidono sulla valutazione dei risultati raggiunti dal segretario ai fini della liquidazione della retribuzione di risultato di cui all'art. 42 CCNL 16.05.2001 ?

Posto che l'art. 42 del CCNL dei segretari comunali del 16 maggio 2001 riconosce al segretario "un compenso annuale, denominato retribuzione di risultato, correlato al conseguimento degli obiettivi assegnati e tenendo conto degli incarichi aggiuntivi conferiti, ad eccezione dell'incarico di funzione di Direttore Generale", è utile circoscrivere il più possibile il concetto di "obiettivi assegnati" per comprendere come detta retribuzione possa essere in concreto erogata.

Sul punto è intervenuta la deliberazione del Consiglio Nazionale di Amministrazione di questa Agenzia n. 389 del 24 settembre 2002 la quale ha sancito che in assenza di funzioni "gestionali" del segretario gli unici obiettivi a cui fare riferimento per l'attribuzione al segretario della retribuzione di risultato "sono quelli connessi alle funzioni individuate dall'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.)". In particolare il Sindaco o Presidente della Provincia nel determinare l'importo di tale voce retributiva deve informarsi ai "seguenti criteri connessi con la qualifica: collaborazione ed assistenza al capo dell'Amministrazione, alla Giunta, al Consiglio, ...partecipazione alle sedute di Giunta e di Consiglio, ... capacità di coordinamento delle attività dell'Ente e di coinvolgimento della Dirigenza, incarichi particolari aggiuntivi affidati al segretario dallo statuto o dagli amministratori, capacità di gestione delle risorse umane nell'ambito dei poteri di coordinamento".

Da quanto appena esaminato si evince come il raggiungimento degli obiettivi assegnati, indicati dall'art. 42 del CCNL del 16 maggio 2001 come condizione necessaria per la effettiva spettanza della retribuzione di risultato, non debba valutarsi avendo come parametro un arco temporale predefinito riguardante l'attività del segretario, bensì rapportandosi allo svolgimento da parte del segretario di una serie di funzioni enucleate dal D.Lgs. 267/2000.

Ne consegue che nel momento in cui dalla valutazione effettuata risulta che gli obiettivi sono stati raggiunti, il minor numero di giorni lavorati dipendenti da un diritto irrinunciabile quale quello alle ferie non influisce sull'entità del compenso legato al risultato di cui al menzionato art. 42.